

Trento, 12 giugno 2020

## **Nuova possibilità di rimborso per le "polizze dormienti"!**

Dal 15/06/2020 al 15/09/2020, potrà essere presentata alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) una richiesta per il rimborso parziale dei premi delle "polizze sulla vita dormienti". Questa volta sono intesi quei **contratti di assicurazione sulla vita scaduti prima del 01° gennaio 2012**.

Le cosiddette "**posizioni assicurative dormienti**" sono contratti caduti nel dimenticatoio: queste possono essere polizze sulla vita per le quali i contraenti hanno dimenticato di riscuotere il capitale a loro spettante, entro la scadenza prevista oppure i casi in cui il contraente è deceduto e gli eredi (in qualità di beneficiari) non hanno fatto valere il loro diritto di riscossione nei confronti della compagnia assicurativa.

Il periodo entro il quale può essere riscosso il capitale, è attualmente di 10 anni. Per i contratti in cui la scadenza della polizza o il decesso dell'assicurato è avvenuto nel periodo dal 28/10/2007 al 19/10/2010, si applica tuttavia un termine di prescrizione di soli due anni.

Decorso questo periodo, pertanto caduto in prescrizione il diritto di riscossione, la compagnia assicurativa deve trasferire il capitale maturato al fondo pubblico delle "posizioni dormienti".

Tuttavia, la Consap ha stabilito, ora già per la settima volta, una finestra temporale entro la quale per alcune polizze sulla vita potrà essere richiesto un rimborso parziale, cioè fino al 50% del capitale che è già stato trasferito a questo fondo.

La domanda potrà essere presentata tra il 15/06/2020 e il 15/09/2020 per tutti i contratti di assicurazione sulla vita che soddisfano i **seguenti criteri**:

- l'evento (ad es. il decesso della persona assicurata) è avvenuto dopo il 1° gennaio 2006 oppure la polizza assicurativa è scaduta successivamente a tale data;
- il termine di prescrizione del diritto di riscossione è scaduto prima del 1° gennaio 2012;
- la compagnia assicurativa o la banca (broker), che ha venduto il contratto di assicurazione, non ha effettuato il pagamento della rendita, perché essa era caduta in prescrizione. E ha trasferito il denaro al fondo relativo ai "rapporti contrattuali dormienti";

- il beneficiario non ha ricevuto alcun rimborso (neanche parziale) in seguito a precedenti iniziative.

**La richiesta può essere effettuata solo tramite il portale Consap (<https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/>).** Qui troverete anche l'elenco dei documenti necessari per la richiesta di rimborso. Entro il 31/03/2021, i richiedenti saranno informati dell'importo che gli verrà riconosciuto, determinato in base al numero totale delle richieste. Infine, entro i 60 giorni successivi verrà effettuato il pagamento tramite bonifico bancario.

**Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet di Consap (<https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/>)** oppure inviando una e-mail all'indirizzo [polizzedormienti@consap.it](mailto:polizzedormienti@consap.it).

“Per evitare che una posizione assicurativa diventi “dormiente”, è importante annotare sempre la scadenza della propria polizza vita. Inoltre, al momento della designazione dei beneficiari di una polizza vita si dovrebbe rinunciare alla denominazione generica “eredi legittimi” e specificare invece il nome del beneficiario o dei beneficiari. Gli eredi potenziali di una polizza vita dovrebbero altresì essere informati dell’esistenza del contratto e dovrebbero anche sapere, in caso di necessità, dove trovare una copia dello stesso”, questo il consiglio del CRTCUCU